

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
- visto il regolamento (CE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in vigore a decorrere dal 14 dicembre 2019;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che “Il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali [...]”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 9 gennaio 2015, concernente l'approvazione del tariffario regionale delle prestazioni fornite dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito dei controlli sanitari ufficiali ai fini della sicurezza alimentare;
- considerato quanto disposto dall'allegato 2 del d.lgs. 32/2021 che stabilisce le tariffe per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti, ai sensi dell'allegato IV capo II del regolamento (UE) 2017/625;
- richiamati in particolare, i seguenti articoli e commi del d.lgs. 32/2021:

- art. 1, comma 4, che stabilisce che le regioni per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, per le quali non sono previste tariffe armonizzate nel decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI del regolamento (UE) 2017/625;
 - art. 1, comma 6, che definisce le fattispecie nelle quali non si applicano le tariffe del decreto;
 - art. 8, comma 1, che definisce modalità e fattispecie nelle quali l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento alle tariffe;
 - art. 8, comma 4, che definisce le modalità di applicazione della maggiorazione dello 0,5 per cento alle tariffe;
 - articoli 15 e 16 inerenti la ripartizione delle tariffe riscosse dalle Aziende sanitarie locali nonché le modalità di rendicontazione;
- richiamata la nota della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali, prot.n. 71/San del 4 ottobre 2021, inviata alle competenti strutture dell'Azienda UsI della Valle d'Aosta e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con la quale si forniscono le prime indicazioni circa l'applicazione del decreto legislativo 32/2021;
 - considerata la necessità di procedere ad una revisione delle tariffe, non già ricomprese nell'allegato 2 del d.lgs. 32/2021, in modo da adeguarle all'evoluzione normativa intervenuta successivamente alla loro adozione, tener conto della necessità di specificare la tariffa per determinate attività e garantire che risultino congrue rispetto alla copertura dei costi effettivi del personale impiegato nei servizi espletati dall'Azienda USL della Valle d'Aosta e della tariffa oraria, di cui al d.lgs. 32/2021, all. 3 Sez. I;
 - richiamati la deliberazione della Giunta regionale n. 337 in data 28 marzo 2022, che approva il Piano di misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana sul territorio regionale 2022/2024, e il provvedimento dirigenziale n. 3835 del 29 giugno 2022, che approva il testo integrato e coordinato del piano di misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della Peste Suina Africana sul territorio regionale 2022/2024 (PRIU), di cui alla DGR 337/2022, al fine di rispondere ai pareri tecnici redatti da ISPRA e CEREP in merito;
 - rammentato che la deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 28 marzo 2022 è stata adottata a seguito del dispositivo dirigenziale ministeriale dell'11 gennaio 2022, che istituiva una zona infetta, in seguito a conferma di casi di Peste Suina Africana nei selvatici in alcune Regioni italiane, e del dispositivo dirigenziale del 18 gennaio 2022, recante "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana", e del Decreto-Legge del 17/02/2022, n. 9 («Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana»), che prevedeva che le Regioni dovessero attuare un Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione della popolazione selvatica sensibile, il controllo e, quando previsto, l'eradicazione della peste suina africana;
 - considerato che, tra le misure contemplate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 28 marzo 2022, si prevede di intensificare il depopolamento della specie cinghiale con il "*massimo sforzo di prelievo ottenibile*" teso a raggiungere possibilmente l'80% di prelievo della popolazione stimata nelle aree di maggiore densità di cinghiali (come indicato nelle Linee guida per la gestione del cinghiale in ambito di PSA - DGSAF 0009987 del 21.04.2021), al fine di raggiungere una densità di circa 0.5-1 animale/km;
 - vista la nota prot. n. 4941 del 26/07/2022 del Presidente del Comitato Regionale per la Gestione Venatoria, nella quale si chiede l'applicazione di tariffe calmierate per il prelievo e l'esame trichinoscopico sui cinghiali cacciati;

- considerato che le auspicate percentuali di depopolamento potranno essere raggiunte solo grazie al coinvolgimento nelle operazioni di prelievo, oltre al personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e alle guardie delle Aziende faunistico venatorie, dei cacciatori formati e abilitati;
- tenuto conto che il ruolo dei cacciatori è determinante nell'applicazione della suddetta misura di depopolamento e considerata l'importanza di incentivarne la partecipazione attiva ed aumentare così il numero dei prelievi;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, recante nomina del dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla peste suina africana;
- vista la nota prot. n. 5553 del 24 agosto 2022, con cui il dirigente della struttura di igiene e sanità pubblica e veterinaria del dipartimento sanità e salute, in considerazione dell'attuale stato di emergenza per la Peste suina africana, chiede al Commissario straordinario alla peste suina africana la deroga nazionale all'applicazione delle tariffe per i controlli ufficiali, previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 per la ricerca della Trichinella nei selvatici;
- considerato che il Commissario straordinario alla peste suina africana ha dato verbalmente il suo assenso a tale deroga e si è in attesa della risposta formale;
- considerato che il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 prevede che: *ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio, nel caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuti nei piani di controllo, l'analisi per la ricerca delle Trichinelle è effettuata gratuitamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale;*
- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 876 in data 1° agosto 2022 di approvazione del calendario venatorio per la stagione di caccia 2022/2023, che prevede l'inizio del periodo di caccia di selezione al cinghiale l'11 settembre 2022;
- ritenuto utile, per le stesse finalità di cui sopra e limitatamente alla vigenza del Piano regionale di misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana sul territorio regionale, esentare dal pagamento della tariffa per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda USL per la ricerca della Trichinella in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta e della tariffa per i controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina per lo stesso fine;
- considerato che il Tavolo di Lavoro istituito con le finalità di condividere e monitorare le misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana, che vede la partecipazione di dirigenti e/o loro rappresentanti della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, delle Strutture complesse di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda USL, della Struttura flora e fauna del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, del Corpo forestale della Valle d'Aosta, del Dipartimento agricoltura e risorse naturali, del CeRMAS - IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, del Comitato regionale di gestione venatoria, del Parco Nazionale del Gran Paradiso (PNGP) e del Parco Regionale del Mont Avic, nella riunione del 28 luglio 2022 ha dato parere favorevole all'esenzione dal pagamento della tariffa per il controllo ufficiale effettuato dal veterinario dell'Azienda USL per la ricerca della Trichinella;
- considerata la necessità di modificare ed integrare l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 3/2015, come riportato nell'allegato del presente provvedimento;

- dato atto che l'art. 8 del d.lgs. 32/2021 definisce modalità e fattispecie in ordine alle quali le Aziende sanitarie locali applicano le maggiorazioni alle tariffe;
- evidenziato che gli introiti delle tariffe devono essere destinati al potenziamento strutturale, organizzativo e formativo delle Strutture competenti in materia di sicurezza alimentare delle Aziende sanitarie locali, come previsto dal regolamento (UE) 2017/625 ai sensi del considerando 68 e degli artt. 1, 78 e 79, nonché dal citato d.lgs. 32/2021;
- considerato che le modifiche tariffarie sono state condivise con le strutture del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL;
- ritenuto quindi di modificare ed integrare l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 3/2015, come riportato nell'allegato al presente provvedimento;
- ritenuto inoltre di revocare, per effetto delle modifiche tariffarie apportate, la deliberazione della Giunta regionale 3/2015, concernente il tariffario regionale delle prestazioni fornite dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito dei controlli sanitari ufficiali ai fini della sicurezza alimentare;
- ritenuto di conferire mandato all'Azienda USL della Valle d'Aosta in ordine all'applicazione delle maggiorazioni alle tariffe, di cui all'art. 8, del d.lgs. 32/2021;
- dato atto che ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 32/2021 le Aziende sanitarie locali sono tenute a rendicontare alla Regione le somme riscosse, ripartite e trasferite;
- ritenuto di disporre che l'Azienda USL della Valle d'Aosta trasmetta – ai sensi dei predetti artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 32/2021 - tali rendicontazioni alla Regione Autonoma Valle d'Aosta entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno;
- dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il nuovo tariffario regionale delle prestazioni fornite dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito dei controlli sanitari ufficiali ai fini della sicurezza alimentare, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di revocare, per effetto dell'aggiornamento la deliberazione della Giunta regionale 3/2015;
3. di esentare, ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio regionale e limitatamente alla vigenza del Piano regionale di misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana, dal pagamento

della tariffa per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per la ricerca della Trichinella in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta e della tariffa per i controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina per lo stesso fine;

4. di conferire mandato all'Azienda USL della Valle d'Aosta in ordine all'applicazione delle maggiorazioni alle tariffe, di cui all'art. 8, del d.lgs. 32/2021;
5. di disporre che l'Azienda USL della Valle d'Aosta trasmetta, ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 32/2021, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta la rendicontazione delle somme riscosse, ripartite e trasferite entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità;
8. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, all'Azienda USL della Valle d'Aosta e al Ministero della Salute.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 12/09/2022

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI FORNITE NELL'AMBITO DEI CONTROLLI SANITARI
UFFICIALI AI FINI DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 32/2021

1. Registrazione delle attività del settore alimentare

Importi dovuti dagli operatori del settore alimentare all'Azienda USL della Valle d'Aosta, quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di registrazione dei nuovi stabilimenti e di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione esistente.

Tali importi si applicano anche alla produzione primaria. *

Importi dovuti all'Azienda USL della Valle d'Aosta dagli operatori del settore alimentare, dei mangimi e dei sottoprodotti di origine animale, quali diritti per la gestione delle pratiche di registrazione dei nuovi stabilimenti. Per ogni pratica di registrazione:	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021 (allegato 2 sezione 8 punto 7)
Importi dovuti all'Azienda USL della Valle d'Aosta dalle Proloco della Valle d'Aosta, quali diritti per la gestione delle pratiche di registrazione delle feste, fiere e sagre paesane.	
Importi dovuti all'Azienda USL della Valle d'Aosta dagli operatori del settore alimentare, dei mangimi e dei sottoprodotti di origine animale, quali diritti per la gestione delle pratiche di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione esistente. Per ogni notifica:	

2. Riconoscimenti comunitari

Importi dovuti dagli operatori del settore alimentare all'Azienda USL della Valle d'Aosta, quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di riconoscimento comunitario dei nuovi stabilimenti e di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento del riconoscimento esistente.

Reg. CE 852/04 - Reg. CE 853/04 - Reg. CE 1069/09 - Reg. CE 183/05, art. 8 D.L. 158/2012 - Reg. CE 210/2013	
Prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento per impianti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale e sottoprodotti di origine animale, di additivi, aromi ed enzimi, diprodotti destinati ad una alimentazione particolare e di semi e germogli	
riconoscimento di stabilimenti ai sensi del Reg. CE 183/2005	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021 Allegato 2 sezione 8
Casere d'alpeggio, casere annesse ad azienda agricola, altri stabilimenti che esercitano attività connesse all'attività agricola, con lavorazione prevalentemente di proprio prodotto (escluse le cooperative di secondo livello).	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021 Allegato 2 sezione 8 punti da 1 a 5
Riconoscimento dei depositi o dei locali di stagionatura, degli impianti di magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale non annessi agli stabilimenti di trasformazione.	
Istanza di aggiornamento del provvedimento di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali ed impiantistiche che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva riconosciuta, comprese le estensioni a nuova filiera produttiva (nuova sezione).	
Cambio della ragione sociale.	
Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche dello stabilimento che non comportano variazioni della tipologia produttiva riconosciuta.	
Sopralluogo finalizzato al ripristino di attività riconosciuta sospesa a seguito di N.C.	

3. Altre prestazioni

Importi dovuti dagli operatori del settore alimentare all'Azienda USL della Valle d'Aosta, quali diritti per attività varie di controllo ufficiale e/o di prestazioni rese nell'interesse di privati.

Certificato di abilitazione alla vendita di fitofarmaci.	€ 35,00
Certificato di potabilità acqua, incluso prelievo (escluso costo analisi).	€ 100,00
Esame commestibilità funghi con certificazione a fini commerciali, più l'importo proporzionale peso della merce: a) funghi di coltivazione freschi b) funghi non di coltivazione secchi c) funghi non di coltivazione freschi	€ 50,00 € 0,10 Kg € 0,45 Kg € 0,15 Kg
Partecipazione al corso propedeutico per il rilascio dell'attestato di idoneità alla identificazione di specie fungine commercializzate.	€ 115,00
Attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine commercializzate.	€ 50,00
Attestazione di idoneità al consumo dei suidi macellati a domicilio dei privati per uso familiare, (compreso esame trichinoscopico) primo capo.	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021
Attestazione di idoneità al consumo dei suidi macellati a domicilio dei privati per uso familiare (compreso esame trichinoscopico), per ogni capo, capi successivi al primo macellati nella stessa giornata.	
Prelievo ed esame trichinoscopico sui cinghiali cacciati (compreso esame trichinoscopico) primo capo.	
Prelievo ed esame trichinoscopico sui cinghiali cacciati (compreso esame trichinoscopico), per ogni capo, capi successivi al primo con prelievo nella stessa giornata.	
Prelievo ed esame trichinoscopico sui suidi e equidi presso il macello, per ogni capo (compreso esame trichinoscopico).	
Attestazione di idoneità al consumo di conigli e volatili dacortile macellati a domicilio dei privati per ogni chiamata.	
Ispezione di animali al di fuori del macello (in azienda/allevamento), ante mortem (La tariffa è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem), in caso di macellazione d'urgenza o in caso di morte	
Certificati non commestibilità di prodotti alimentari per la distruzione e per la destinazione diversa dall'alimentazione umana – Se riguarda OSA	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021

Certificati non commestibilità di prodotti alimentari per la distruzione e per la destinazione diversa dall'alimentazione umana – Se riguarda PRIVATO	50,00 euro
Certificazione per l'esportazione commerciale per i prodotti alimentari.	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021
Certificazione per l'esportazione commerciale per i prodotti alimentari, in caso di procedure di certificazione attivate dal richiedente.	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021
Prestazioni per certificazione o pareri scritti o verbali non previsti dalla normativa sanitaria, richiesti da enti, consulenti privati senza sopralluogo - Se riguarda OSA	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021
Prestazioni per certificazione o pareri scritti o verbali non previsti dalla normativa sanitaria, richiesti da enti, consulenti privati senza sopralluogo - Se riguarda PRIVATO	100,00 euro
Prestazioni per certificazione o pareri scritti o verbali non previsti dalla normativa sanitaria, richiesti da enti, consulenti privati con sopralluogo - Se riguarda OSA	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021
Prestazioni per certificazione o pareri scritti o verbali non previsti dalla normativa sanitaria, richiesti da enti, consulenti privati con sopralluogo - Se riguarda PRIVATO	200,00 euro
Controllo di atti d'ufficio per il rilascio di certificazioni sanitarie.	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021
Registrazione o variazione della registrazione dell'attività di trasporto di sottoprodotti o prodotti derivati	20,00 euro
Trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati: Comunicazione per acquisizione automezzo/contenitore. Per ogni unità	€ 15,00 euro
Trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati: Comunicazione e richiesta di nulla osta per trasporto in tempi diversi di più categorie su automezzo/contenitore. Per ogni unità.	50,00 euro
Trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati: Domanda di autorizzazione per trasporto contestuale di più categorie su automezzo/contenitore. Per ogni unità.	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021
Autorizzazione temporanea al trasporto di sottoprodotti (Art.5, p. 11, deliberazione della Giunta regionale n. 853 in data 17/05/2013).	Tariffe contemplate nel D.lvo 32/2021

4. Prestazioni previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Per quanto concerne gli importi dovuti dagli operatori del settore alimentare all'Azienda USL della Valle d'Aosta definiti dal d.lgs. 32/2021 si fa riferimento al decreto e alle tabelle ad esso allegate.

d.lgs. 32/2021, art. 10, comma 1: controlli supplementari ed integrativi e su richiesta	€ 80,00
Controlli ufficiali originariamente non programmati ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del Reg. UE 2017/625: Controlli ufficiali necessari a seguito di riscontro di non conformità o sospetta non conformità successivamente confermata, nonché Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali su richiesta dell'OSA, effettuati anche con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico (Art. 9 co. 2 D.Lgs 32/2021)	Tariffa calcolata su base oraria di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 32/2021. L'importo della tariffa oraria è riportato nell'allegato 3, sezione 1, del medesimo decreto. La tariffa è soggetta a maggiorazione dello 0,5% ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 32/2021.

*così come corretto dal Provvedimento dirigenziale n. 5377 del 19 settembre 2022.